

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA

L'agricoltura contadina, indirizzata all'autoconsumo e alla vendita diretta, rappresenta la forma di coltivazione più diffusa nel Paese. Praticata su piccola scala e per lo più attraverso una gestione di tipo familiare, è considerata un modello di sostenibilità ambientale; diffusa nelle aree più economicamente svantaggiate e marginali del nostro territorio, come la montagna, ha il merito fondamentale di proteggere la terra, un bene sempre più prezioso. Difendendo le risorse del territorio, l'agricoltura contadina è riuscita a mantenere produzioni locali e allevamenti di animali legati alle tradizioni o, nel caso di riconversione delle aziende agricole, a dedicarsi a quelle produzioni, come le biologiche, molto apprezzate dai consumatori più attenti ai valori dell'ecologia e della solidarietà, sopravvivendo così alla concorrenza dell'agricoltura industriale e degli allevamenti intensivi.

Si tratta di un'agricoltura che in molti casi mantiene popolate zone rurali che sarebbero altrimenti abbandonate, conserva la ricchezza naturale dei paesaggi, la biodiversità delle piante e degli animali e mantiene vivi antichi saperi, tecniche e produzioni locali.

*Nella [relazione introduttiva alla sua proposta di legge](#) (AC 2905), poi confluita nel testo unificato, **Susanna Cenni** (PD) osserva che: "l'agricoltura contadina, inoltre, con la sua presenza attiva e diffusa è un elemento decisivo di presidio e di salvaguardia dei territori, con effetti virtuosi e in certi casi insostituibili sulla qualità del paesaggio, che a sua volta ha ricadute sul turismo, sulla manutenzione degli equilibri idrogeologici, sulla biodiversità e sulla conservazione dello strato fertile del suolo, contrastandone il dilavamento e l'erosione; ha, inoltre, effetti sulla preservazione e sull'evoluzione delle tipicità alimentari e gastronomiche italiane, come elemento culturale e didattico utile anche all'educazione ambientale e alimentare dei giovani e quale contesto ideale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale".*

Questo provvedimento intende quindi offrire il riconoscimento necessario all'agricoltura contadina, al ruolo che svolge nella nostra economia e ancora di più nella nostra cultura.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del testo unificato “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina” ([AC 1825-1968-2905-A](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

OGGETTO E FINALITÀ DELLA LEGGE

Oggetto della legge, come determinato dall’articolo 1, **comma 1**, è la **tutela** e la **valorizzazione dell’agricoltura contadina**.

Le finalità, elencate nel **comma 3**, sono:

- a) **promozione dell’agroecologia** e gestione sostenibile del suolo, anche attraverso un uso collettivo della terra;
- b) riconoscimento e valorizzazione delle **biodiversità in agricoltura**;
- c) diffusione, nelle scuole e nelle università, **della conoscenza di modelli di produzione agroecologica** attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo;
- d) **contrasto allo spopolamento delle aree rurali interne e montane** anche mediante l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati;
- e) sostegno all’esercizio delle agricolture contadine per **contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari** e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche;
- f) **valorizzazione del ruolo dell’agricoltore “contadino”, nonché di quello “custode”** – ai sensi della [legge n. 194 del 2015](#) – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell’ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

DEFINIZIONI

All’**articolo 2, comma 1**, sono definite “**aziende agricole contadine**” quelle che posseggono tutti i seguenti **requisiti** soggetti e oggettivi:

- a) sono **condotte direttamente** dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori;
- b) praticano **modelli produttivi agroecologici** favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l’utilizzo prevalente o parziale del pascolo anche curando anche il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali;

- c) favoriscono la **tutela e la conservazione del territorio** nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;
- d) **trasformano le materie prime prodotte nell'azienda**, anche con **strumenti, prodotti e metodologie tradizionali di uso locale**, senza effettuare lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;
- e) **producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari**, compresi i prodotti del bosco, destinati al **consumo immediato** e alla **vendita diretta** ai consumatori finali di cui all'articolo 4 del [decreto legislativo n. 228 del 2001](#);
- f) rientrano nella **disciplina del coltivatore diretto**, ai sensi dell'articolo 2083 del Codice civile o delle forme associative o cooperative.

Al **comma 2**, sono definiti “**agricoltori contadini**”: i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano sui di essi **attività agricola non in via principale**, secondo le modalità e i principi previsti dal presente articolo (lettere b) e d) del comma 1).

Il **comma 3** dispone che le aziende agricole contadine possono costituire **associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative** e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di **agricoltura sociale** ai sensi della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#).

I successivi **commi da 4 a 7** estendono alle aziende agricole contadine alcune **disposizioni volte a favorire** tale tipologia di aziende (prelazione agraria, attività di agricoltura sociale, diritto al risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).

Il **comma 6-bis**, aggiunto in Aula con un emendamento, prevede che i **Comuni**, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possano **riservare alle aziende agricole contadine** esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari **appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato**, promuovere la **creazione di appositi mercati contadini periodici** nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei **gruppi di acquisto solidale** (di cui ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

REGISTRO DELL'AGRICOLTURA CONTADINA

L'**articolo 3** prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del **Registro dell'Agricoltura contadina**, pubblicato nel sito **internet** istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Possono **isciversi** nel Registro le **aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini** che **autocertifichino il possesso dei requisiti necessari**. L'iscrizione è **gratuita** e avviene su richiesta dell'interessato, ha **durata triennale**, ed è rinnovabile automaticamente.

Ogni **cambiamento della titolarità** dei terreni su cui è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina e dell'agricoltore contadino deve essere **comunicato, entro 60 giorni** dalla data in cui è avvenuto, **al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, al termine dei quali l'interessato può chiedere nuovamente il rinnovo. L'interessato può

chiedere la **cancellazione dal Registro** in qualunque momento e per qualunque motivazione.

SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di **semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina**. Si prevede che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le **Regioni** disciplinino le materie sopra citate, individuando, **gli ambiti di intervento** delle stesse nel **rispetto dei principi stabiliti** da un **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Un emendamento approvato in Aula, specifica che nel rispetto dei principi stabiliti con il decreto ministeriale, le Regioni determinino anche: "le modalità semplificate per la **costituzione di reti di aziende agricole contadine** e relative rappresentanze" (comma 1, lettera *g-bis*).

Un altro emendamento ha chiarito che l'organizzazione di **corsi per le aziende agricole** dovrà avvenire senza nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** (comma 1, lettera e)

MISURE PER L'AGRICOLTURA CONTADINA NELL'AMBITO DEI PIANI DI SVILUPPO RURALE

L'**articolo 5** prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle **risorse disponibili** per il **Piano Strategico Nazionale** applicativo della Politica agricola comune, **una misura nazionale** specifica a favore dell'**agricoltura contadina** da far valere nei **programmi di sviluppo rurale**, attribuendo un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate **in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne**, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne **non possono essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili**.

NORME PER LA TUTELA DELLA TERRA, DEI BENI AGRICOLI ABBANDONATI E LA MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA

In base all'**articolo 6**, al fine della migliore **conservazione del suolo a scopi agricoli**, le **Regioni** possono **censire** i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine, ai sensi della [legge n. 440 del 1978](#) (*Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*). Le regioni, le Province, i liberi consorzi e le Città metropolitane possono adottare **protocolli e piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica** che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende agricole contadine nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio. Le Regioni, sulla base dei

dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possono **assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie** tenendo conto di alcuni criteri e principi come, ad esempio, quello di accordare **preferenza alle aziende agricole contadine** il cui **titolare abbia meno di 40 anni** o a quelle a **conduzione femminile** o, ancora, quelle che abbiano ottenuto da almeno **3 anni** una **certificazione biologica** da parte di un ente certificatore nazionale.

GESTIONE DEI TERRENI I CUI PROPRIETARI NON SIANO INDIVIDUABILI O REPERIBILI

L'**articolo 7** prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, **i Comuni** – nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – effettuino una **ricognizione del catasto dei terreni**, al fine di individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri **titolari di diritti reali** sui “**terreni silenti**”, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del [decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34](#). Si prevede, tra l'altro, che tali terreni, in generale **per fini di pubblica utilità**, siano censiti e inseriti in un **apposito registro tenuto dal Comune** e ne sia attuata una **gestione conservativa** direttamente o autorizzando i proprietari di terreni vicinali a svolgere specifiche **attività funzionali** come il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune **non costituiscono**, per i proprietari di terreni vicinali, **titolo o presupposto per l'acquisto di diritti**, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni **non riguardano gli immobili** di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno. L'**individuazione** o la **ricomparsa del proprietario** del terreno individuato dalla particella catastale o di **altro titolare di diritto reale** sopra di esso determina la **cancellazione del terreno dal registro** e la **decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate** dal comune **ai proprietari di terreni confinanti**.

ASSOCIAZIONI TRA SOGGETTI CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA E LA SELVICOLTURA

L'**articolo 8** prevede che i Comuni, singoli o associati, possano promuovere la costituzione di **associazioni** volte ad **agevolare** coloro che praticano **l'agricoltura**, compresa quella **contadina**, e la **selvicoltura** al fine di **valorizzare le potenzialità del territorio**, il **recupero** e l'**utilizzo di terreni abbandonati o incolti**, o allo scopo di effettuare **piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture**. Sono indicate le finalità perseguite attraverso tali associazioni, tra le quali, si ricordano, la conservazione e gestione della biodiversità, la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali.

GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA CULTURA E ALLE TRADIZIONI DELL'AGRICOLTURA CONTADINA

L'11 novembre, secondo quanto disposto dall'**articolo 9**, è la **Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina**, in occasione della quale possono essere organizzati cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzati a diffondere e sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È

specificato che la Giornata nazionale **non determina gli effetti civili** di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

ISTITUZIONE DELLA RETE ITALIANA DELLA CIVILTÀ E DELLE TRADIZIONI CONTADINE

L'**articolo 10** prevede che con **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, venga istituita la **Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine**, coordinata dagli stessi Ministeri, che organizzano, nell'ambito dei rispettivi **siti internet**, un apposito spazio a essa dedicato. La Rete è composta dai **centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino** e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, compresi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza con l'attività agricola.

La **Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine** può collaborare con i Comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta al fine di **elaborare politiche di sviluppo agricolo e forestale, culturale e turistico**.

All'attuazione di questo articolo le amministrazioni interessate provvedono **nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili** a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

L'**articolo 11** reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'**articolo 12**, infine, reca le disposizioni finali e finanziarie, prevedendo il 1° gennaio 2022 come data di entrata in vigore del testo unificato in esame e statuendo che dallo stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.